

**EXTRAORDINARY RENDITIONS DELLA CIA
E RESPONSABILITÀ EUROPEE:
IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Nota a [Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, El Masri c. Macedonia, sent. 13 dicembre 2012](#)

di Chantal Meloni

SOMMARIO: 1. Il contesto – 2. La vicenda di Khaled El-Masri – 2.1 In cerca di giustizia: i vari procedimenti giudiziari intentati – 3. La sentenza della Corte Edu – 3.1 Ammissibilità del caso – 3.2 Profili di responsabilità dello Stato macedone – 3.3 Il diritto alla verità – 4. Qualche considerazione conclusiva anche alla luce del caso “Abu Omar” davanti al Tribunale di Milano.

1. Il contesto

Il 13 dicembre 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo (anche Corte Edu) ha condannato la Repubblica di Macedonia per complicità in un'operazione di *extraordinary rendition* della Cia ai danni di Khaled El-Masri, un cittadino tedesco.

Si tratta di una sentenza di straordinaria importanza in quanto rappresenta la prima condanna pronunciata della Corte di Strasburgo per un caso di *extraordinary rendition* della Cia¹. Non vi è alcuna definizione ufficiale, neanche da parte del governo statunitense, dell'espressione “*extraordinary rendition*.”² La Corte ha definito tale pratica come “un trasferimento extra giudiziale di persone da una giurisdizione a un'altra o da uno Stato a un altro, affinché siano detenute o interrogate al di fuori del normale contesto legale, ove sussista un rischio reale di tortura o di trattamenti crudeli, inumani

¹ Si veda, per un primo commento pubblicato all'indomani della sentenza, [F. VIGANÒ, Prima condanna della Corte di Strasburgo in un caso di extraordinary rendition, in questa Rivista, 14 dicembre 2012](#). Una precedente condanna in materia di *extraordinary rendition* è stata pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Iskandarov c. Russia del 23 settembre 2010. In tale sentenza la Corte ha condannato la Russia per violazione degli art. 3 e 5 comma 1, della Convenzione in relazione al rapimento e trasferimento in Tagikistan di Iskandarov, leader dell'opposizione tagika, ivi sottoposto a torture e trattamenti inumani e degradanti. Si veda la nota di [A. COLELLA, Dalla Corte di Strasburgo una severa condanna delle “extraordinary renditions”, in questa Rivista, 6 novembre 2010](#).

² Si veda il recente e dettagliato Report di Open Society Justice Initiative (OSJI), *Globalizing Torture. CIA Secret detention and extraordinary rendition*, 2013 (“Globalizing Torture”), scaricabile al sito www.opensocietyfoundations.org. Tale report definisce le *extraordinary renditions* come “il trasferimento – senza procedimento giudiziale – di un detenuto nella custodia di un governo straniero per essere detenuto o interrogato”, cit. p. 13.

o degradanti”³. Quel che è certo è che tali tipi di operazioni si svolgono al di fuori di qualsiasi garanzia processuale per il sospettato, privato dei più basilari diritti, quali l’assistenza di un avvocato, nonché al di fuori dei normali meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale e, come nel caso in questione, in assenza di un mandato di arresto ufficiale⁴.

Lo Stato macedone, come si illustrerà in seguito, è stato condannato per violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione, sia sotto i profili sostanziali che processuali, nonché per violazione degli articoli 8 e 13, in relazione alla condotta dei propri agenti.

La portata della vicenda in questione può essere pienamente apprezzata solo nel più ampio contesto in cui si inserisce. Un contesto di enorme tensione – quello post 11 settembre 2001 – ove i pilastri su cui poggiano fondamentali principi di diritto interno e internazionale sono stati profondamente scossi da una guerra asimmetrica e amorfa (la c.d. *war on terror*) che ha sovente cercato di ridurre tali principi a meri impicci legalistici. Lo stesso divieto assoluto di tortura e altri trattamenti inumani, una delle fondamentali conquiste giuridiche del XX secolo, è stato seriamente messo in discussione e parzialmente intaccato dalla prassi seguita nei dodici anni da allora trascorsi.

Occorre in proposito brevemente ricordare che da subito la Cia iniziò un programma di detenzioni segrete di sospetti terroristi presso prigioni controllate dall’agenzia ma ubicate al di fuori dagli Stati Uniti. In tali “*black sites*” i detenuti venivano sottoposti a tecniche di interrogatorio “*enhanced*”, ossia rinforzate (come ad esempio il *waterboarding*⁵), in alcuni casi integranti vere e proprie torture o trattamenti inumani e degradanti. In questo quadro la Cia iniziò, sempre in segreto, a fare ampio uso delle c.d. *extraordinary renditions*, ossia di un programma extra-giudiziale basato sulla cattura (*rectius* rapimento o sequestro) e trasferimento di sospetti terroristi in paesi stranieri, al fine di essere detenuti e interrogati in luoghi segreti, senza alcuna

³ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 13 dicembre 2012, *El-Masri c. l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, par. 221 (il passaggio originale recita: “*An extra judicial transfer of persons from one jurisdiction or State to another, for the purposes of detention and interrogation outside the normal legal system, where there was a real risk of torture or cruel, inhuman or degrading treatment*”).

⁴ Si veda *El-Masri*, par. 102 e 216.

⁵ L’Enciclopedia Britannica definisce il *waterboarding* come una forma di tortura nei seguenti termini: “*Waterboarding, also called water torture, simulated drowning, interrupted drowning, and controlled drowning, method of torture in which water is poured into the nose and mouth of a victim who lies on his back on an inclined platform, with his feet above his head. As the victim’s sinus cavities and mouth fill with water, his gag reflex causes him to expel air from his lungs, leaving him unable to exhale and unable to inhale without aspirating water. Although water usually enters the lungs, it does not immediately fill them, owing to their elevated position with respect to the head and neck. In this way the victim can be made to drown for short periods without suffering asphyxiation. The victim’s mouth and nose are often covered with a cloth, which allows water to enter but prevents it from being expelled; alternatively, his mouth may be covered with cellophane or held shut for this purpose. The torture is eventually halted and the victim put in an upright position to allow him to cough and vomit (water usually enters the esophagus and stomach) or to revive him if he has become unconscious, after which the torture may be resumed. Waterboarding produces extreme physical suffering and an uncontrollable feeling of panic and terror, usually within seconds.*”.

possibilità di comunicazione con l'esterno. Si calcola che nel 2005 gli Stati Uniti avessero già trasferito "extragiudizialmente" tra le 100 e le 150 persone a paesi stranieri⁶. Il programma di *rendition*, sebbene non una invenzione post 11 settembre⁷, fu espanso in quella occasione radicalmente per permettere il trasferimento di detenuti a governi stranieri per il solo fine di essere interrogati e detenuti, anche in quei paesi noti per fare ricorso alla tortura⁸. Condoleeza Rice, Segretario di Stato Usa ai tempi, si espresse in favore delle *renditions* definendole come "uno strumento essenziale per combattere il terrorismo"⁹, aggiungendo che, se del caso, gli "Stati Uniti chiedono rassicurazioni che le persone trasferite non saranno torturate"¹⁰. Tuttavia tali formali rassicurazioni hanno sempre avuto ben poca rilevanza pratica, come implicitamente ammesso dal direttore della Cia, Peter Goss, nel corso di una deposizione presso il Congresso: "*We have a responsibility of trying to ensure that they [the prisoners] are properly treated, and we try and do the best we can to guarantee that. But of course once they're out of our control, there's only so much we can do.*"¹¹ Non vi è dubbio che molte persone che furono oggetto di *extraordinary rendition* vennero torturate nonostante le formali rassicurazioni dei governi in senso contrario.

Subito dopo essere stato eletto nel 2009, il presidente Obama emise un ordine esecutivo che rigettava la tortura, ordinava la chiusura dei centri di detenzione segreta della Cia e istituiva una *task force* integrata cui fu assegnato il compito di rivedere le varie pratiche di interrogatorio e di trasferimento di sospetti individui ad altri paesi e di emettere raccomandazioni in tal senso. Tuttavia tale ordine esecutivo non ripudiava le *extraordinary renditions* in quanto tali e, anzi, fu modellato per mantenere l'autorità della Cia di detenere sospetti terroristi per brevi periodi prima di consegnarli a paesi stranieri per essere interrogati o processati. L'intero sistema continua ancora oggi ad essere coperto dal segreto, compreso il Report prodotto dalla task force integrata del 2009¹².

Le responsabilità americane, ai vari livelli, sono state in larga misura delineate e, sebbene finora sia stata garantita una quasi totale impunità, sono diverse ormai le

⁶ Si veda il Report "Globalizing Torture", in particolare la nota 35.

⁷ Sebbene il termine *extraordinary rendition* sia generalmente impiegato per indicare una pratica iniziata dopo l'11 settembre 2001, il governo degli Stati Uniti è ricorso a *renditions* (intese come il trasferimento – senza processo – di un detenuto al fine di sottoporlo a processo negli Stati Uniti o nella custodia di un governo straniero) da lungo tempo, *cfr.* il Report "Globalizing Torture", p. 13-14 e nota 11.

⁸ Pochi giorni dopo gli attacchi dell'11 settembre il Presidente Bush avrebbe emanato una direttiva che autorizzava la Cia a condurre tali "*extraordinary renditions*" senza alcuna autorizzazione preventiva né della Casa Bianca, né del Dipartimento di Giustizia. In questo modo la CIA acquisì ampio potere e autorità di trasferire segretamente sospetti terroristi per essere detenuti e interrogati in paesi stranieri, inclusi quelli noti per fare ricorso alla tortura, *cfr.* il Report "Globalizing Torture", p. 15.

⁹ "*A vital tool in combating terrorism*", così nel Report "Globalizing Torture", nota 36.

¹⁰ *Ibid.*, nota 37.

¹¹ *Ibid.*, nota 38.

¹² Fonti indipendenti continuano ad esprimere preoccupazione per un sistema di detenzioni segrete e abusi che sarebbe tutt'altro che finito. In particolare vi sono report che indicano il coinvolgimento della Cia e del Dipartimento di Stato americano in prigioni segrete in Somalia, in abusi compiuti in Afghanistan e persino a bordo di navi militari americane, *Cfr.* il Report "Globalizing Torture", p. 8.

iniziative intraprese negli Usa e a livello internazionale per portare i responsabili a giudizio e riaffermare i principi di diritto lesi.

Ma tutt'altro che irrilevanti sono anche le responsabilità europee in questa oscura vicenda. Il programma non avrebbe infatti potuto funzionare senza la complicità dei governi e dei servizi segreti stranieri, molti dei quali europei. Sono illuminanti in tal senso le conclusioni del rapporto del Parlamento Europeo del giugno 2006 (c.d. *Fava Inquiry*) che ha messo in luce che circa 1245 voli sono stati operati dalla Cia nello spazio aereo europeo tra il 2001 e il 2005, il che chiaramente non sarebbe potuto avvenire senza la complicità o almeno la connivenza dei governi e servizi segreti europei interessati.

In questo senso, per certi versi ancora più importante della condanna in sede Cedu, appare fondamentale un'altra condanna, questa volta pronunciata dai giudici italiani, sulla nota vicenda di Abu Omar, cui si farà cenno nel prosieguo (*infra* par. 4).

2. La vicenda di Khaled El Masri

Il caso di Khaled El Masri è uno di quelli meglio documentati tra le operazioni di *extraordinary rendition* compiute dalla Cia, e ciò grazie alle diverse interrogazioni parlamentari e numerose iniziative giudiziarie intraprese in sede nazionale e internazionale¹³. Tra queste ultime occorre ricordare in particolare le due inchieste condotte dal Consiglio d'Europa a Strasburgo: il presidente, il senatore svizzero Dick Marty, notava nelle conclusioni al *memorandum* di accompagnamento al report finale che l'apposizione del segreto di Stato e il rifiuto di dare informazioni in generale rappresenta il più grande ostacolo ad una possibile elaborazione giudiziaria di vicende di questo tipo ed al raggiungimento della verità¹⁴.

El-Masri fu arrestato da funzionari macedoni il 31 dicembre 2003 al confine tra la Serbia e la Macedonia, dove era giunto in autobus dalla Germania. Fu trasportato e trattenuto in una stanza di albergo a Skopje (in Macedonia) per 23 giorni, durante i quali fu ripetutamente interrogato sulla sua presunta affiliazione con Al Qaeda senza che gli venisse permesso di contattare un avvocato, le autorità consolari e neanche la sua famiglia. A seguito di un suo tentativo di fuga fu minacciato di morte con una pistola puntata alla tempia. Il 23 gennaio 2004 venne consegnato dai servizi macedoni ad agenti della Cia, ammanettato e con gli occhi bendati. Secondo la testimonianza resa da El-Masri, gli agenti lo maltrattarono e picchiarono con bastoni, lo denudarono tagliandogli i vestiti con forbici o coltelli e dopo averlo buttato a terra con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati lo sodomizzarono con un oggetto mentre con

¹³ Si veda *infra*.

¹⁴ Si vedano i due rapporti del Comitato affari legali e diritti umani del Consiglio d'Europa su "*Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member States*", del 2006 e del 2007, entrambi accompagnati da memoranda esplicativi del Rapporteur, Dick Marty; i Report e relativi memoranda sono consultabili e scaricabili [dal sito del Consiglio d'Europa dedicata alle informazioni sull'argomento](#).

un stivale veniva schiacciato al suolo. El-Masri riferiva anche di avere udito il rumore degli scatti della macchina fotografica mentre tutto ciò avveniva. Quando gli fu brevemente rimossa la benda dagli occhi vide sette o otto uomini vestiti di nero e coperti da maschere che lo fotografavano di nuovo. El-Masri fu poi incatenato, i suoi occhi nuovamente bendati e le orecchie tappate, e imbarcato a forza su un volo della Cia per Kabul (Afghanistan) via Baghdad (Iraq); durante il volo fu incatenato a terra a faccia in giù con i quattro arti divaricati e assicurati agli angoli dell'aereo prima di essere sedato con una iniezione.

In Afghanistan fu detenuto per oltre quattro mesi in una prigione segreta della Cia, nota come *Salt Pit*, in condizioni inumane e degradanti. Per tutto il periodo di carcerazione El-Masri, sospettato di essere un membro di Al Qaeda ed in particolare della cellula terroristica di Neu-Ulm, fu interrogato brutalmente, maltrattato fisicamente e umiliato. Avendo iniziato uno sciopero della fame, fu alimentato forzatamente e gli furono negate le cure mediche; perse circa trenta chili durante i cinque mesi scarsi di detenzione. Gli fu impedita qualsiasi comunicazione, incluso l'accesso alle autorità consolari tedesche e all'assistenza di un avvocato. Non fu mai portato davanti ad un giudice. Infine, non avendo i sospetti contro di lui trovata alcuna conferma, il 28 maggio 2004 El-Masri fu imbarcato su un volo della Cia da Kabul a Berat-Kucova, in Albania, da dove il 29 maggio fece rientro in Germania con un volo di linea. Tornato finalmente a casa a Ulm, dopo quasi cinque mesi di sparizione, apprese che la moglie e i figli non avendo più avuto sue notizie si erano nel frattempo trasferiti in Libano¹⁵.

2.1. In cerca di giustizia: i vari procedimenti giudiziari intentati

Alcuni procedimenti riguardanti il caso El-Masri sono pendenti **in Germania**. Il procuratore di Monaco nel 2004 ha infatti aperto un'indagine sul rapimento del cittadino tedesco, nell'ambito della quale non solo ha trovato conferma il racconto dell'arresto avvenuto in Macedonia il 31 dicembre 2003 e l'uscita dal paese il 23 gennaio 2004, ma anche (attraverso analisi scientifiche sul capello) il soggiorno in un paese dell'Asia del sud e la privazione di cibo per un periodo prolungato¹⁶. Tali indagini hanno dato luogo, il 31 gennaio 2007, all'emissione da parte del procuratore tedesco di tredici mandati di arresto internazionale contro agenti della Cia. Tuttavia il governo tedesco non ha dato seguito alla richiesta di estradizione¹⁷. Il ricorso presentato presso il tribunale amministrativo di Colonia da parte degli avvocati dell'*European Centre for Constitutional and Human Rights* (ECCHR) di Berlino è stato in sostanza rigettato poiché il tribunale ha ritenuto non giustiziabili le decisioni del governo tedesco con

¹⁵ Si veda la documentazione del Consiglio d'Europa, di cui alla nota precedente.

¹⁶ Il 6 dicembre 2005 la cancelliera tedesca Merkel, dopo un incontro con il segretario di Stato Usa Rice, dichiarava che gli Stati Uniti avevano ammesso di avere fatto un errore nel caso *El-Masri*.

¹⁷ Come del resto l'Italia nel caso Abu Omar, si veda *infra* il par. 4.

implicazioni di politica estera¹⁸. A seguito di tali eventi una commissione d'indagine parlamentare è stata incaricata di chiarire il ruolo delle autorità tedesche e degli organi inquirenti rispetto alle indagini svolte nel caso El-Masri, ma i risultati di tale indagine interna tedesca sono stati valutati insoddisfacenti¹⁹.

Una causa civile è stata inoltre presentata nel dicembre del 2005 **negli Stati Uniti** nei confronti di diversi agenti della Cia, incluso l'ex direttore, George Tenet²⁰. La causa era incentrata sulle presunte responsabilità della Cia per avere privato El-Masri della libertà personale in assenza di processo e al di fuori di qualsiasi garanzia giudiziale, e di avere violato le norme internazionali in materia di detenzione arbitraria e trattamenti inumani o degradanti. La causa è stata tuttavia respinta dai giudici statunitensi sulla base dell'esistenza del segreto di Stato. Nel novembre del 2006 la Corte d'Appello ha inoltre rigettato l'appello presentato dalla difesa di El-Masri, che argomentava nel senso che la dottrina del segreto di stato non potesse trovare applicazione poiché il governo statunitense era a conoscenza dell'esistenza del programma di *extraordinary rendition*. La Corte Suprema a sua volta ha declinato un successivo ricorso, chiudendo in pratica qualsiasi possibilità di un rimedio giudiziale negli Stati Uniti. Al momento è pendente un ricorso presso la Corte inter-americana dei diritti dell'uomo²¹.

Il 6 ottobre 2008²² El-Masri ha presentato una denuncia penale **in Macedonia**, richiedendo l'apertura di adeguate indagini sulla sua cattura e detenzione illegale. Il governo macedone peraltro era già stato più volte richiesto dal procuratore tedesco, da quello spagnolo e dal Parlamento europeo, di fornire spiegazioni sulla vicenda della sparizione ed illegale detenzione di El-Masri. Come si illustrerà meglio nel prosieguo, tuttavia, tali richieste sono sempre rimaste senza esito e le autorità macedoni hanno costantemente omesso di svolgere adeguate indagini sui fatti contestati. Nel gennaio del 2009 El-Masri presentava anche una richiesta di risarcimento danni in sede civile, nei confronti del Ministro dell'interno macedone, per le torture e l'arbitraria privazione della libertà sofferte, anch'essa rimasta senza esito.

Il 20 luglio 2009 El-Masri presentava infine una **denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo** contro la Macedonia; il 13 dicembre scorso la Corte condannava lo Stato convenuto dopo averne accertato la responsabilità nei confronti del ricorrente sotto vari profili, come analizzati nel paragrafo seguente.

¹⁸ Si veda la documentazione raccolta da ECCHR, in *Folter und die Verwertung von Informationen beid der Terrorismus Bekämpfung*, 2011, e anche [online](#). Come rivelato da Wikileaks peraltro, enormi pressioni sono state esercitate da parte dell'ambasciata americana su vari Stati europei per evitare di dar corso ad azioni giudiziarie nei confronti degli agenti della Cia; i relativi *cables* sono anch'essi consultabili dalla pagina del sito ECCHR ora indicata.

¹⁹ Tutta la vicenda è documentata, oltre che al sito di ECCHR di cui sopra, anche da [OCII](#).

²⁰ La causa è stata portata davanti ai giudici americani, e precisamente davanti alla Corte distrettuale (*District Court*) della Virginia, per conto di El-Masri dalla *American Civil Liberties Union (ACLU)*. Per maggiori informazioni in proposito si veda il [sito dell'associazione](#).

²¹ Per informazioni aggiornate in proposito si veda ancora il [sito dell'associazione ACLU](#).

²² Sui quattro anni e mezzo trascorsi dalla data del rilascio di Khaled El-Masri alla presentazione della sua denuncia in Macedonia, si veda *infra*, al punto 3.1.

3. La sentenza della Corte Edu

Il 20 luglio 2009 El-Masri presentava ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Macedonia per non avere questo Stato condotto alcuna indagine nonostante la presenza di seri indizi riguardanti gravi crimini commessi ai suoi danni sul territorio macedone e/o con la connivenza delle autorità macedoni. Il caso, per la sua rilevanza, veniva assegnato alla Grande Camera e l'udienza pubblica veniva celebrata il 16 maggio 2012. Il 13 dicembre scorso la Corte condannava la Macedonia dopo averne accertato le responsabilità nei confronti di El-Masri sotto vari profili, ed in particolare per: (a) l'arresto arbitrario del cittadino tedesco, la sua illegale detenzione e consegna ai servizi segreti americani; (b) le torture cui il detenuto fu sottoposto durante le varie fasi dell'operazione di *extraordinary rendition* operata dalla Cia in Afghanistan; ed inoltre (c) la mancanza di indagini da parte delle autorità macedoni, le quali contestualmente impedivano anche l'accertamento della verità sulla vicenda. La Corte condannava quindi lo Stato al pagamento di 60.000 euro al ricorrente come compensazione per i danni subiti²³.

Più nel dettaglio, i giudici di Strasburgo ritenevano accertati i seguenti punti, ovvero che:

a) Vi sia stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei suoi aspetti procedurali per non avere lo Stato convenuto condotto un'indagine effettiva sui presunti maltrattamenti subiti dal ricorrente;

b) Vi sia stata una violazione da parte dello Stato convenuto dell'articolo 3 della Convenzione nei suoi aspetti sostanziali per via del trattamento inumano e degradante al quale il ricorrente è stato soggetto durante il periodo in cui è stato trattenuto nell'albergo di Skopje (in Macedonia);

c) Lo Stato convenuto sia responsabile per il maltrattamento al quale il ricorrente è stato soggetto all'aeroporto di Skopje e che tale trattamento debba essere classificato come tortura ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione;

d) Vi sia responsabilità dello Stato convenuto con riguardo al trasferimento del ricorrente nella custodia delle autorità degli Stati Uniti, avvenuto nonostante il rischio concreto che l'uomo sarebbe stato sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione;

e) La detenzione per 23 giorni del ricorrente nell'hotel di Skopje sia stata arbitraria ed in violazione dell'articolo 5 della Convenzione;

f) Lo Stato convenuto sia responsabile ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione anche per il periodo di detenzione illegale in Afghanistan;

²³ Per un primo commento alla sentenza si veda [K. AMBOS, Violación de la Convención Europea de DDHH por la práctica de las 'entregas extraordinarias' \('extraordinary renditions'\), in Zeitschrift für Internationale Strafrecht dogmatik, nr 3/2013.](#)

g) Lo Stato convenuto abbia omesso di condurre un'indagine effettiva, come richiesto dall'articolo 5 della Convenzione, sulla arbitraria detenzione denunciata dal ricorrente;

h) Vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, relativamente al mancato rispetto della vita privata e familiare del ricorrente;

i) Vi sia stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione per la mancanza di rimedi efficaci in Macedonia rispetto alle doglianze di cui agli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione.

3.1. Ammissibilità del caso

Prima di passare ai profili sostanziali del caso in oggetto, la Corte ha dovuto risolvere una **questione più eminentemente processuale**, riguardante l'ammissibilità del caso. Il governo macedone aveva infatti sollevato un'eccezione preliminare lamentando che il ricorrente avesse mancato di rispettare il termine di sei mesi di cui all'articolo 35 comma 1 della Convenzione²⁴. L'eccezione faceva leva anzitutto sui quattro anni e mezzo trascorsi da quando Khaled El-Masri fece ritorno in Germania, nel maggio del 2004, a quando presentò denuncia penale in Macedonia, nell'ottobre del 2008. Lo Stato eccepiva dunque la presunta inerzia del ricorrente per quel lungo periodo ed obiettava inoltre che già prima del 2008 fosse chiaro al ricorrente che non vi fosse margine per alcun efficace procedimento penale in Macedonia, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia indagine *proprio motu* nonostante le autorità macedoni fossero state allertate dalle autorità tedesche e fosse stata richiesta (invano) la loro cooperazione.

La Corte notava in proposito che di regola il termine di sei mesi di cui all'articolo 35 comma 1 della Convenzione decorre dalla data della decisione finale nell'ambito del procedimento di esaurimento dei ricorsi interni. Tuttavia, se è già acclarato che nessun rimedio effettivo (*effective remedy*) interno è a disposizione del ricorrente, il termine di sei mesi decorre dal momento dei fatti oggetto del ricorso o – se posteriore – dalla conoscenza di questi e dei loro effetti pregiudizievoli da parte del ricorrente²⁵. Nel caso di specie i giudici si domandavano quindi se, nelle circostanze specifiche del caso, una denuncia penale alle autorità nazionali potesse costituire un "rimedio effettivo" rispetto alle violazioni subite²⁶. La giurisprudenza della Corte Edu ha stabilito che, in linea di principio, a fronte di una violazione dell'art. 3 della Convenzione, la presentazione di una denuncia penale a livello nazionale sia da

²⁴ Tale norma stabilisce che: "La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva".

²⁵ Si veda in tal senso quanto già stabilito dalla Corte in *Dennis et al. c. Regno Unito*, dec. n. 76573/01, 2 luglio 2002.

²⁶ *Cfr.* par. 138 ss.

considerarsi come rimedio effettivo²⁷. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi da tale principio e che quando, a ottobre 2008, fu presentata la denuncia penale questa non apparisse come un “rimedio assolutamente ineffettivo”. Pertanto, così proseguiva la Corte, il ricorso ai meccanismi giudiziari interni era un passo da farsi sia nell’interesse del ricorrente, sia nell’economia del sistema convenzionale alla luce del principio di sussidiarietà.

Quanto al presunto ritardo con cui El-Masri si sarebbe rivolto alle autorità macedoni chiedendo formalmente l’apertura di un procedimento penale, la Corte notava l’eccezionalità del caso in questione: un caso di *extraordinary rendition*, che per le sue stesse caratteristiche rendeva alquanto arduo per il ricorrente ricostruire dinamica e responsabilità dei vari agenti coinvolti. Il fatto che El-Masri abbia dunque aspettato le risultanze di alcune inchieste a livello internazionale²⁸ ed abbia impiegato un tempo relativamente lungo per presentare una denuncia sostanziata alle autorità macedoni appariva comprensibile nella prospettiva della Corte ed accettabile data la complessità della situazione e la segretezza che circondava tutta la vicenda. Quanto infine al termine di sei mesi, di cui all’articolo 35 comma 1 della Convenzione, la Corte ha accolto gli argomenti del ricorrente che denunciava di non essere stato informato del rigetto della sua denuncia da parte del procuratore macedone²⁹. Il governo macedone dal canto suo non è stato in grado di provare di avere mai notificato la decisione in questione a El-Masri, né vi era alcun elemento che facesse ritenere che il ricorrente ne fosse venuto a conoscenza prima del 20 gennaio 2009, ossia oltre sei mesi prima della data di presentazione del ricorso davanti alla Corte di Strasburgo.

Di conseguenza la Corte di Strasburgo ha rigettato l’eccezione preliminare del governo macedone, ritenendo il caso ammissibile in quanto presentato entro i sei mesi di cui all’art. 35 comma 1 della Convenzione.

3.2. Profili di responsabilità dello Stato macedone

Quanto alla violazione dell’art. 3 della Convenzione³⁰, l’analisi della Corte prende le mosse dai profili procedurali inerenti, nello specifico, la mancanza di indagini effettive sulle torture denunciate e i maltrattamenti subiti da El-Masri³¹. I giudici hanno in proposito ribadito i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza europea, ossia che “quando un individuo denuncia in modo credibile di essere stato sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 da parte della polizia o di altri agenti dello Stato, tale disposizione, letta in combinato disposto con il dovere generale dello

²⁷ Cfr. par. 140 per ulteriore giurisprudenza sul punto.

²⁸ Si vedano ad esempio i già citati rapporti del Consiglio d’Europa del 2006 e 2007.

²⁹ Cfr. *El-Masri*, par. 147, ove il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza della chiusura del procedimento in Macedonia, avvenuta in data 18 dicembre 2008, solo il 22 novembre 2010.

³⁰ La norma, come è noto, dispone che: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

³¹ *El-Masri*, par. 182 ss.

Stato di cui all'articolo 1 della Convenzione di «*secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in ... [the] Convention*» implica che ci debba essere un'indagine ufficiale effettiva (*effective*).³² Tale indagine, per essere effettiva, deve essere in grado di condurre alla identificazione ed alla punizione dei responsabili, poiché altrimenti il divieto di tortura e trattamenti inumani di cui all'art. 3 sarebbe in pratica vanificato³³. Oltre che effettiva l'indagine deve essere inoltre tempestiva (*prompt*) e accurata (*thorough*)³⁴, nonché indipendente dal potere esecutivo, non solo formalmente ma anche in concreto³⁵. Infine le vittime devono avere la possibilità di partecipare effettivamente al procedimento³⁶.

Quanto ai profili più sostanziali della violazione dell'articolo 3, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che il carattere assoluto e inderogabile del divieto di tortura trova applicazione anche in caso di emergenza pubblica o di attentato alla sicurezza nazionale³⁷. La Corte ha confermato che ciò vale anche in presenza delle più difficili circostanze, quali il contrasto al terrorismo o al crimine organizzato e indipendentemente dalla condotta della persona interessata³⁸. Rispetto al caso in oggetto, la Corte ha quindi ritenuto lo Stato macedone direttamente responsabile sia per il trattamento inumano e degradante subito dal ricorrente nel corso della sua detenzione all'albergo di Skopje, ove era posto sotto la costante vigilanza di agenti delle forze di sicurezza macedoni³⁹, sia per quanto avvenuto all'aeroporto di Skopje il 23 gennaio 2004, quando El-Masri fu consegnato agli agenti della Cia (per i fatti si veda *supra* al punto 2). A tal proposito i giudici di Strasburgo hanno deciso che il gravissimo trattamento inflitto al ricorrente da parte degli agenti speciali della Cia nel corso della *rendition* fosse imputabile allo Stato convenuto, il quale è pertanto da ritenersi responsabile ai fini della Convenzione degli atti compiuti da funzionari stranieri sul suo territorio con il beneplacito o la connivenza delle sue autorità⁴⁰. La Corte ha concluso sul punto che: "lo Stato convenuto deve essere considerato direttamente responsabile per la violazione dei diritti del ricorrente sotto questo capo dato che i suoi agenti hanno attivamente facilitato il trattamento e hanno omesso di prendere le misure preventive che sarebbero state necessarie nelle circostanze del caso"⁴¹.

³² *Ibid.* par. 182.

³³ *Ibid.*; si veda anche la precedente giurisprudenza della Corte in tal senso, *Assenov e al. c. Bulgaria*, 28 ottobre 1998, par. 102.

³⁴ *El-Masri*, par. 183 e giurisprudenza ivi richiamata, tra cui *Assenov e al. c. Bulgaria*, cit, par. 103; *Bati et al. c. Turchia*, n. 33097/96 e n. 57834/00

³⁵ *El-Masri*, par. 184 e giurisprudenza ivi richiamata, tra cui *Ogur c. Turchia* [GC], n. 21594/93, par. 91-92; *Ergi c. Turchia*, 28 luglio 1998, par. 83-84.

³⁶ *El-Masri*, par. 185 e giurisprudenza ivi richiamata.

³⁷ *Ibid.*, par. 195. Per la precedente giurisprudenza della Corte in tal senso, si veda: *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, par. 95, e *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, par. 119.

³⁸ *El-Masri*, par. 195.

³⁹ *Ibid.*, par. 200-204.

⁴⁰ *Ibid.*, par. 206. Nello stesso senso si veda: *Ilascu et al. c. Moldova e Russia* [GC], n. 48787/99, par. 318.

⁴¹ *El-Masri*, par. 211, con relativi richiami a precedenti giurisprudenziali in senso conforme.

Di particolare interesse sono i paragrafi concernenti la responsabilità dello Stato macedone per avere consegnato El-Masri agli agenti statunitensi in vista del suo trasferimento e detenzione in Afghanistan sebbene fosse (o dovesse essere) noto alle autorità macedoni che ciò lo avrebbe esposto ad “un rischio concreto” (*a real risk*) di essere sottoposto a tortura o altri trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione⁴². La Corte ha attribuito in proposito molta importanza ai vari report, giurisprudenza internazionale e straniera ed anche ad articoli di giornale, ritenute quali fonti credibili del fatto che le pratiche impiegate o tollerate dagli Stati Uniti fossero contrarie ai principi della Convenzione. In questo senso il materiale di pubblico dominio era sufficiente, a parere dei giudici, a provare che vi fossero “*serious reasons to believe*” che la consegna del detenuto alla Cia all’interno del programma di “*rendition*”, lo avrebbe esposto al rischio di essere torturato⁴³.

Quanto alla violazione dell’articolo 5, El-Masri lamentava di essere stato detenuto illegalmente e tenuto “*incommunicado*” in assenza di qualsiasi mandato di arresto, e di non essere mai stato portato davanti al giudice per tutto il periodo dal 31 dicembre 2003 al 28 maggio 2004⁴⁴. Come ricordato dai giudici, la norma in questione protegge il diritto alla libertà e sicurezza delle persone di fronte all’arbitrarietà e agli abusi di potere⁴⁵. La protezione in questione è rafforzata dal fatto che l’articolo 5 medesimo contiene un elenco preciso delle circostanze in presenza delle quali un individuo può essere privato della libertà, elenco del quale deve essere data una interpretazione restrittiva, rappresentando tali circostanze altrettante eccezioni al principio generale della libertà personale⁴⁶. Come affermato dalla Corte, tale garanzia accordata agli individui vale anche nel contesto delle misure di contrasto al terrorismo internazionale: “Sebbene le indagini su reati di stampo terroristico indubbiamente pongano alle autorità particolari difficoltà, ciò non significa che, ogni volta che ritengano di essere di fronte ad reato di stampo terroristico, le autorità abbiano carta bianca ai sensi dell’articolo 5 per arrestare sospetti e detenerli in custodia di polizia, liberi dall’effettivo controllo delle corti interne ed, in ultima istanza, delle istituzioni volte alla supervisione ai sensi della Convenzione.”⁴⁷

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la condotta delle autorità macedoni rispetto all’arbitraria detenzione di El-Masri nell’albergo di Skopje abbia integrato una violazione particolarmente grave della libertà personale del ricorrente, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione⁴⁸. La responsabilità per l’intero periodo di “sparizione forzata”⁴⁹ di El-Masri – quindi non solo per i 23 giorni nell’albergo di Skopje, ma anche

⁴² *Ibid.*, par. 212-222.

⁴³ *Ibid.*, par. 218.

⁴⁴ *Ibid.*, par. 224-226.

⁴⁵ *Ibid.*, par. 230.

⁴⁶ Si veda il caso *Quinn c. Francia*, decisione 22 marzo 1995, par. 42.

⁴⁷ *El-Masri*, par. 232.

⁴⁸ *Ibid.*, par. 236-237.

⁴⁹ L’arbitraria detenzione del ricorrente è stata così definita dall’organizzazione Interights, una delle parti intervenute nel procedimento a Strasburgo relativo nel caso in questione, e poi accolta dalla Corte, *Cfr. El-Masri*, par. 227 e 240.

per il periodo di detenzione in Afghanistan sotto il controllo della Cia – è stato dai giudici attribuito alla Macedonia a causa del comportamento arbitrario del suo governo, il quale ometteva inoltre di condurre alcuna indagine effettiva a seguito dei fatti denunciati, così violando l'articolo 5 della Convenzione tanto nei suoi aspetti sostanziali che procedurali⁵⁰. Richiamando quanto già affermato dalla Corte in un precedente caso, i giudici hanno definito la pratica delle *extraordinary rendition* letteralmente come “un anatema dello stato di diritto”, che comporta la deliberata circonvenzione delle regole del giusto processo e la detenzione extragiudiziale⁵¹.

3.3 Il diritto alla verità

Una parte interessante della decisione in commento è costituita dall'accento al c.d. “diritto alla verità” (*right to truth*)⁵². In proposito hanno allegato due opinioni concorrenti i giudici Tulkens, Spielman, Sicilianos e Keller e, in senso contrario, i giudici Casadevali e López Guerra. I primi hanno voluto precisare la loro opinione nel senso che il “diritto alla verità” avrebbe meritato più spazio nella decisione in parola. In particolare rispetto alla violazione procedurale di cui all'art. 13, la Corte avrebbe dovuto riconoscere che in assenza di rimedi effettivi al ricorrente era stato negato il “diritto alla verità”, ossia il “diritto a una ricostruzione accurata della sofferenza subita e del ruolo dei responsabili”⁵³. Come affermato dai giudici, ovviamente, tale diritto non implica il concetto di “verità” in termini filosofici o metafisici, ma (più modestamente) il diritto a vedere stabilita ed accertata la verità dei fatti. Come notato da Amnesty International, Redress e altre organizzazioni per i diritti umani intervenute nel caso in oggetto, il diritto alla verità risulta particolarmente rilevante proprio in relazione ai casi di sparizione forzata, in ragione della segretezza che circonda il destino della vittima⁵⁴. Il diritto alla verità non è un concetto nuovo nella giurisprudenza della Corte, né un nuovo diritto⁵⁵. A parere dei giudici, tale diritto in realtà sarebbe in larga misura implicito in altre previsioni della Convenzione, e in particolare negli aspetti procedurali degli articoli 2 e 3. La ricerca della verità è in pratica lo scopo oggettivo dell'obbligo di condurre un'indagine, prosegue il ragionamento dei quattro giudici, e la stessa ragione d'essere dei requisiti che tale indagine deve avere: trasparenza, diligenza, indipendenza, accessibilità, comunicazione dei risultati e supervisione⁵⁶. L'opinione in questione richiama inoltre un numero di strumenti internazionali e a

⁵⁰ *Ibid.*, par. 240-243.

⁵¹ *Ibid.*, par. 239.

⁵² *Ibid.*, par. 191.

⁵³ *El-Masri*, Opinione comune concorrente dei giudici Tulkens, Spielman, Sicilianos e Keller, par. 1.

⁵⁴ *El-Masri*, par. 175-179.

⁵⁵ Per qualche accenno sulle origini del “diritto alla verità” nella giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti Umani, F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, 2011, p. 2644 e ss; in particolare sul diritto alla verità, p. 2659.

⁵⁶ *Cfr. El-Masri*, Opinione comune concorrente dei giudici Tulkens, Spielman, Sicilianos e Keller, par. 6.

livello regionale che riconoscono il diritto alla verità, a partire dalla Convenzione internazionale dell'Onu del 2006 per la protezione dalla sparizione forzata, per continuare con una serie di risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, la Commissione interamericana dei diritti umani e, a livello europeo, la decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nei processi penali, la quale ultima stabilisce un collegamento tra verità e dignità e stabilisce nel suo preambolo "il diritto di dare e ricevere informazioni, di capire e di essere capiti"⁵⁷.

Tornando al caso El-Masri, mentre la decisione pare ammettere implicitamente che il "diritto alla verità" abbia un posto nel contesto dell'articolo 3 della Convenzione⁵⁸, tale diritto secondo i sopra-citati giudici andrebbe più propriamente situato nel contesto dell'articolo 13, specialmente nel caso in oggetto, essendo legato alla violazione procedurale degli articoli 3, 5 e 8. La "timida allusione" al diritto alla verità nel caso El-Masri sarebbe stata in definitiva troppo prudente secondo l'opinione concorrente in parola.

Di segno opposto i rilievi contenuti nella seconda breve opinione concorrente a firma dei giudici Casadevali e López Guerra. A parere di tali giudici infatti non era necessario alcun accenno da parte della Grande Camera rispetto all'esistenza di un "diritto alla verità" nel contesto dell'analisi della violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il diritto ad una seria indagine (*serious investigation*), equivalente al diritto alla verità a parere dei due giudici citati, deriverebbe infatti dalla protezione accordata alle vittime nella giurisprudenza della Corte in materia di articoli 2 e 3, a prescindere dal fatto che si tratti di casi portati alla pubblica attenzione o meno. Perciò, conclude questa opinione concorrente, l'analisi del "diritto alla verità" è ridondante, in quanto è la vittima e non il pubblico ad essere il titolare di questo diritto, come già risulta dall'art. 3 della Convenzione e alla luce della giurisprudenza della Corte⁵⁹.

4. Qualche considerazione conclusiva anche alla luce del caso "Abu Omar" davanti al Tribunale di Milano

Il caso di Khaled El-Masri rappresenta, come si è detto in apertura, solo una delle centinaia di *extraordinary renditions* compiute dalla Cia con la connivenza di governi stranieri ed in larga misura europei⁶⁰. La portata del programma è ancora sconosciuta, come del resto sconosciuto è l'esatto numero di vittime⁶¹.

⁵⁷ *Ibid.*, par. 9. Occorre osservare che per quanto significativa tale decisione quadro in realtà non sembra menzionare il diritto alla verità in quanto tale.

⁵⁸ *Cfr. El-Masri*, par. 193, ove la Corte, pur non menzionando espressamente la violazione del diritto alla verità nota che la mancanza di una adeguata indagine ha privato il ricorrente della possibilità di essere informato dell'accaduto. Si veda anche il par. 264 della sentenza.

⁵⁹ *Cfr. El-Masri*, Opinione comune concorrente dei giudici Casadevali e López Guerra.

⁶⁰ Si veda ECCHR, *Cia – "Extraordinary rendition" flights, torture and accountability – a European approach*, second ed., 2009.

⁶¹ Un recente progetto di ricerca "*The Rendition Project*" di due ricercatori britannici presso le università di Kent e di Kingston ha portato alla creazione di un fondamentale [database accessibile a tutti, contenente](#)

Anche il nostro paese è stato in primo piano in una vicenda analoga, che ha riguardato il noto caso del sequestro del cittadino egiziano Nasr Osama Mostafa, detto Abu Omar, avvenuto a Milano ad opera di agenti della Cia, nell'ambito del programma di *extraordinary rendition*, con la complicità di appartenenti alle forze dell'ordine italiane⁶². L'ultima sentenza di condanna dello scorso 12 febbraio, che ha inflitto pene severe (dai sei ai dieci anni di reclusione) ai cinque ex agenti del Sismi per concorso nel sequestro del cittadino egiziano⁶³, è solo l'ennesima tappa di una vicenda che sta assumendo dimensioni epiche con, da un lato, la Procura della Repubblica di Milano che sta cercando di fare luce sulle responsabilità, non solo della Cia ma anche sei servizi segreti del nostro paese, e, dall'altro, i governi italiani (tutti quelli che si sono succeduti in questi anni) impegnati al contrario a fare ombra invocando il segreto di Stato⁶⁴. Pur non rappresentando il capitolo conclusivo della travagliata vicenda processuale in oggetto⁶⁵, la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano appare particolarmente importante in quanto si basa sul principio, richiamato dalla Cassazione e già stabilito dalla Corte costituzionale⁶⁶, che il segreto di Stato invocato dal governo italiano non può coprire i fatti contestati agli imputati in relazione al sequestro Abu Omar in quanto estranei alla finalità istituzionale del Sismi, il cui

[un'impressionante quantità di informazioni sul programma di extraordinary renditions post 11 settembre 2001 e corredato tra l'altro da utilissime mappe interattive](#). Il sito contiene anche le informazioni relative ai singoli detenuti, vittime del programma di *renditions* a livello mondiale.

⁶² Tutte le tappe della vicenda giudiziaria del caso Abu Omar sono state accuratamente documentate, con relative note di F. VIGANÒ, su *questa Rivista*, ove è possibile scaricare le sentenze di primo grado ([Trib. Milano, 4 novembre 2009](#)), di secondo grado ([Corte App. Milano, 15 dicembre 2010](#)), di parziale annullamento e rinvio ([Cass. Pen., 19 settembre 2012](#)), nonché della Corte d'Appello di Milano nel processo originato dallo stralcio delle tre posizioni relative agli agenti della Cia che lavoravano sotto copertura diplomatica nella sede dell'ambasciata di Roma ([Corte App. Milano, 1 febbraio 2013](#)), ed infine d'appello nel procedimento originato dal parziale annullamento con rinvio ad opera della Cassazione nei confronti di cinque ex agenti del Sismi ([Corte App. Milano, 12 febbraio 2013](#)).

⁶³ Le motivazioni della sentenza sono state depositate il 3 aprile 2013, si veda la scheda di F. VIGANÒ, in [questa Rivista del 7 aprile 2013](#). Ripercorrendo per sommi capi le ultime tappe processuali del caso Abu Omar, occorre ricordare che lo scorso dicembre la Cassazione confermava, rendendole definitive, le condanne pronunciate dalla Corte d'Appello di Milano nel dicembre 2010 nei confronti di ventuno imputati americani, agenti della Cia (tra cui anche il colonnello Joseph Romano, prontamente graziato dal Presidente Napolitano), e di due agenti italiani, Pompa e Sena, condannati per favoreggiamento. La Cassazione contestualmente annullava con rinvio la parte della sentenza che disponeva il non doversi procedere nei confronti di cinque ex funzionari del Sismi per via del segreto di Stato. Neanche due mesi dopo è giunta una nuova condanna da parte della Corte d'Appello Milano nei confronti dei cinque agenti del Sismi, Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e De Gregori, oltre alla conferma delle precedenti condanne, inclusi gli agenti della Cia in contumacia.

⁶⁴ Per un recente esauriente lavoro sulle problematiche inerenti il segreto di Stato in Italia anche alla luce della ultima giurisprudenza in materia penale si veda A. VEDASCHI, *Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evoluzioni giurisprudenziali*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2012-III, p. 978 ss.

⁶⁵ Il governo italiano nel frattempo ha infatti sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Sul caso Abu Omar pende inoltre un secondo procedimento contro l'Italia davanti alla Corte di Strasburgo, si veda in proposito [l'utile factsheet della Corte sul terrorismo di aprile 2013](#).

⁶⁶ Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2009.

coinvolgimento è peraltro sempre stato escluso dai governi italiani succedutisi in questi anni. Altrettanto importante appare la sentenza sempre della Corte d'Appello di Milano del 1° febbraio scorso che ha condannato tre agenti dei servizi segreti statunitensi, ritenendo non valida l'immunità diplomatica da questi invocata (in quanto lavoravano ufficialmente presso l'ambasciata statunitense a Roma), che era stata invece accolta dai giudici di primo grado.

Un po' di luce, almeno in Italia, è stata quindi fatta, ma moltissimo ancora rimane da fare. Il già citato recente rapporto pubblicato da OSJI documenta ben 136 vittime identificate del programma di detenzioni segrete ed *extraordinary renditions*. Le vittime di questo programma "antiterrorismo" post 11 settembre potrebbero in realtà essere molte di più, ma fino a quando gli Stati Uniti e i governi complici non renderanno le informazioni disponibili non sarà possibile avere un quadro completo⁶⁷. In ogni caso, secondo i dati più aggiornati⁶⁸, almeno 54 Stati distribuiti su tutti e cinque i continenti hanno partecipato nel programma di *extraordinary renditions* in vario modo: ospitando prigionieri e agenti della Cia sul loro territorio; detenendo, interrogando, torturando e commettendo abusi su individui sospettati; prestando assistenza nella cattura e trasporto di detenuti; permettendo di utilizzare lo spazio aereo nazionale per i voli segreti della Cia; scambiando informazioni e intelligence sulle operazioni di cattura, arresto e detenzione segreta di sospetti terroristi; interrogando individui nella custodia di altri governi. Oltre che per le loro collaborazioni attive, tali governi sono inoltre responsabili anche per le loro colpevoli omissioni, ed in particolare per non avere protetto le persone sul proprio territorio dall'essere sottoposte a detenzioni arbitrarie e *extraordinary renditions* e per non avere condotto indagini adeguate e effettive in proposito. Infatti, nonostante le molte denunce evidenziassero la preoccupante dimensione su larga scala del sistema di torture e altri abusi commessi in relazione al programma di detenzioni segrete ed *extraordinary renditions*, né gli Stati Uniti né i governi loro alleati (con l'eccezione dell'Italia, di fatto l'unico paese finora ove si sia giunti ad una condanna in sede penale per un caso di *extraordinary rendition*), hanno condotto alcuna indagine effettiva al riguardo⁶⁹. Il caso dell'Italia in relazione al sequestro e alla *rendition* di Abu Omar è dunque unico nel panorama internazionale e particolarmente importante perché – nonostante le pressioni americane e l'opposizione del governo italiano – grazie al lavoro di magistrati indipendenti è stato possibile

⁶⁷ L'ex Presidente Bush ha ammesso che circa 100 prigionieri sono stati detenuti segretamente dalla Cia ma il governo americano ha identificato solo 16 "high value detainees": individui detenuti segretamente in prigioni della CIA prima di essere trasferiti a Guantanamo Bay. Gli Stati Uniti hanno anche rifiutato di rivelare quali governi stranieri hanno partecipato al programma di *rendition* e pochi governi hanno ammesso il loro coinvolgimento; si veda il Report "Globalizing Torture", p. 6.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Da quanto riportato dal Report di OSJI il Canada è l'unico Stato ad avere ad oggi presentato scuse ufficiali ad una vittima di *extraordinary rendition* avvenuta sul suo territorio, Maher Arar, che fu trasferito extragiudizialmente in Siria e ivi torturato. Oltre a ciò, la Svezia, l'Australia e il Regno Unito sono i soli paesi ad avere accordato un risarcimento a vittime di *extraordinary renditions*, di cui due all'interno di patteggiamenti extragiudiziali, quindi senza ammissione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani associate, ed i cui termini sono rimasti riservati, Cfr. il Report "Globalizing Torture", p. 5-8.

accertare le responsabilità e giungere alla condanna non solo degli agenti italiani, ma anche degli agenti della Cia che sono stati giudicati in contumacia. In altre parole dal caso Abu Omar può trarsi un messaggio forte, ossia che nonostante la copertura loro accordata a più livelli (politico/istituzionale/giudiziario), i responsabili di gravi violazioni di diritti umani fondamentali possono essere chiamati a risponderne penalmente anche davanti alle corti di giustizia di un paese straniero. Tale aspetto rimane invece assente nel contesto del caso El-Masri davanti alla Corte di Strasburgo, ove paradossalmente i responsabili ultimi delle gravi violazioni subite dal ricorrente (in questo caso, gli agenti dei servizi segreti americani) rimangono solo sullo sfondo della vicenda e non sono stati toccati dalla condanna⁷⁰.

E tuttavia, nonostante questi limiti, non vi è dubbio che l'intervento della Corte di Strasburgo appare essenziale al fine di assicurare effettiva tutela giurisdizionale alle vittime di violazioni gravi dei diritti fondamentali. A questo proposito si può notare che nel caso in commento la Corte ha ancora una volta posto l'accento sui c.d. obblighi procedurali gravanti sugli Stati: oltre alla ritenuta violazione degli articoli 3 e 5, anche nei loro aspetti procedurali, i giudici europei, condannando la Macedonia anche per violazione dell'articolo 13 della Convenzione, hanno ribadito la necessità che lo Stato svolga adeguate indagini e instauri procedimenti penali per le lesioni di diritti fondamentali denunciate⁷¹.

I casi di El-Masri o Abu Omar, del resto, si inseriscono esattamente tra quella tipologia di gravissime violazioni compiute – spesso con operazioni segrete – da agenti statali che possono contare su complicità o connivenze nelle alte sfere del potere esecutivo, nei confronti delle quali le indagini, già di per sé lunghe e complesse, sono ostacolate proprio dal difetto di cooperazione da parte degli organi statuali⁷². È quindi proprio in relazione a questi casi, ove le indagini di natura penale sono in genere condizione essenziale affinché le vittime possano adire i rimedi giurisdizionali loro spettanti, che le Corte di Strasburgo (e parallelamente la Corte di San José) impongono con particolare forza che gli Stati interessati procedano all'accertamento dei fatti, nonché alla individuazione dei responsabili mediante indagini penali effettive⁷³.

In definitiva la sentenza nel caso El-Masri lascia presagire che nel prossimo futuro una serie di condanne per casi simili verrà pronunciata dalla Corte europea nei confronti di autorità nazionali europee: occorre infatti ricordare che, accanto a qualche procedimento a livello domestico, altri casi sono al momento pendenti davanti alla Corte di Strasburgo per casi di detenzioni illegali ed *extraordinary renditions* nei confronti della Polonia, Lituania, Romania, oltre al già ricordato caso Abu Omar nei confronti dell'Italia⁷⁴. L'auspicio è che parallelamente a tali, fondamentali, condanne a

⁷⁰ Si vedano in tal senso le osservazioni di [DARRYL LI, *Khaled el-Masri and Empire's Oblivion, in Middle East Research and Information Project*, 13 dicembre 2012.](#)

⁷¹ Si veda *supra*, par. 3 e 3.2.

⁷² Così F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire*, cit., p. 2689.

⁷³ Per un'accurata disamina della giurisprudenza delle due Corti in questo senso, si veda ancora F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire*, cit., in particolare p. 2657 ss.

⁷⁴ Si veda il Report "Globalizing Terror", p. 5-8.

livello europeo, possa finalmente addivenirsi anche all'accertamento delle responsabilità degli agenti dei servizi segreti americani e degli Stati Uniti per il loro programma di *extraordinary renditions* e detenzioni illegali.